

Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco

(del 25 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);
considerati l'art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP) e l'ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES);
richiamati la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 e il relativo regolamento d'applicazione dell'11 luglio 2006,

decreta:

Competenze

Art. 1 ¹All'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l'organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.
²A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.
³Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.

Pianificazione degli abbattimenti

Art. 2 ¹La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.
²Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto:

- a) dello sviluppo delle popolazioni;
- b) del numero complessivo dei capi;
- c) della struttura dei sessi e dell'età;
- d) dello stato generale di salute;
- e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

Colonie

Art. 3 Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue:

- a) Valle Leventina;
- b) Valle Maggia-Robiei;
- c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
- d) Valle Onsernone;
- e) Val Verzasca.

Diritto d'iscrizione e partecipazione

Art. 4 Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che:

- a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni;
- b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni;
- c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi infrazioni) perpetrati nell'esercizio della caccia;
- d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
- e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall'UCP.

Durata dell'autorizzazione

Art. 5 ¹L'autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni:

- il primo anno viene assegnato un capo femmina non allattante;
- in caso di cattura della femmina, il secondo anno viene attribuito un capo maschio (classe di età estratta a sorte).

922.120

²Per bilanciare il rapporto fra i sessi l'UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un capo maschio adulto (classe d'età da estrarre a sorte) con priorità ai cacciatori anziani.¹

³L'autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno.²

Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi

Art. 6 ¹La scelta dei cacciatori e l'attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall'UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).

²Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.

³L'UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.

⁴In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l'iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell'autorizzazione.

Svolgimento della caccia

Art. 7 ¹La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.

²Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.

³Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.

⁴La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.

Periodo di caccia

Art. 8 La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.

Armi

Art. 9 Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.

Mezzi di locomozione

Art. 10 ¹È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l'uso dell'elicottero.

²Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'UCP è concesso l'utilizzo dell'elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d'età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall'UCP.

Controllo dei capi abbattuti

Art. 11 Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.

Tasse

Art. 12 ¹Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- fr. 200.– per il primo anno di caccia;
- fr. 200.– per il secondo anno di caccia.

²Le tasse per il capo abbattuto ammontano a:

- maschi di almeno 11 anni fr. 700.–
- maschi da 6 a 10 anni fr. 500.–
- maschi da 4 a 5 anni fr. 400.–
- maschi da 1 a 3 anni fr. 200.–
- femmine non allattanti fr. 200.–

Perdita al diritto di partecipazione

Art. 13 Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall'UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.

Infrazioni

¹ Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.

² Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.

Art. 14 Infrazioni commesse durante l'esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.

Autodenuncia

Art. 15 In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall'art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Abrogazione

Art. 16 Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.³

Pubblicato nel BU **2017**, 380.

³ Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.